PARERE
CONTRARIO A QUELLO CHE SI HA NELLE DUE LETTERE DI UN TEOLOGO AD UN VESCOVO
ULTIMAMENTE STAMPATE
SOPRA LA QUESTIONE

Se nelle Domeniche della Quaresima, in caso d' Indulto generale, o di dispenza particolare, sia lecito mangiare due volte della Carne, o Latticini, o cenare di grasso.

IN LUCCA MDCCLXIX.

PER FILIPPO MARIA BENEDINI.)(Con Lic. de' Sup.

P A R E R E

Sopra la questione se nelle Domeniche della Quaresima in caso d' Indulto generale, o dispensa particolare sia lecito mangiare due volte della Carne, o latticini, o cenare di grasso.

I. Sopra l' esposta questione, promossa dal Teologo Autore delle Lettere ultimamente stampate, nelle quali ci da la decisione per la parte negativa, invitato ancor' io a produrre il mio sentimento, dico la mia opinione essere per la parte affirmativa, cioè che mi pare sia onninamente vero che nel caso suddetto in tali Domeniche si possa mangiare due volte della Carne, o latticini, o cenare di grasso. L' Autore medesimo delle lettere, nella lettera prima §. 1. mi porge di che lusingarmi che questa mia opinione sia la più comune, ed abbia a suo favore la pratica quasi universale, perchè dice che *quasi tutti nelle Domeniche mangiano carne la sera ancora.* (Io per altro me ne astengo). Sicche non m' appiglio a una sentenza nuova, e meno probabile.

II. Egli fa nascere la questione e la decisione sua dai Brevi di Benedetto XIV. *Non ambigimus* de 30. Maggio 1741. e *In suprema* de 23. Agosto dell' istess' anno 1741. Quindi la illustra e sostiene con il Breve *Cognovimus* all' Arcivescovo di Valenza de 12. Maggio 1742. con l'altro *Si Fraternitas* all' Arcivescovo di Compostella degli 8. Luglio 1744., e con l'altro *Libentissime* de 10. Giugno 1745.

III. Io pure recatomi dinanzi il Bollario di Benedetto stampato in Roma vivente esso, non ho tralasciato di considerare diligentemente tali Brevi, e i raziocini fattivi sopra dall' Teologo Autore. Anzi per di più, a fine di meglio intendere la mente di Benedetto, e il senso di quei Brevi, ho esaminate ancora le altre sue Costituzioni nelle quali tratta del digiuno e dispensa del medesimo, ho voluto ve-

dere ciò che cita ne' Brevi *Non Ambigimus*, e *Libentissime*, e neppure ho trascurato di considerare qnanto del digiu no ha scritto nelle altre Opere sue, come di tutto si vedranno riscontri nel corso di questo scritto.

IV. Dopo tutte queste diligenze sono costretto per la verità a dire, che non mi è parso vedere che Benedetto XIV. col Breve *Non ambigimus*, e coll'altro *In suprema* abbia impedito di mangiare due volte, a pranzo e a cena nelle Domeniche di quaresima dispensate dall' astinenza delle carni. Comanda, è vero, Benedetto che nelle Dispense si prescriva, e imponga la condizione *Servandam esse unicam commestionem*; ma ho potuto assicurarmi che neppur egli in sì fatta condizione vide l'obbligo, e il precetto di non doversi mangiar carne due volte nelle Domeniche suddette. Ed imperocchè questo è primo fatto che in questa materia ci presenta l'istesso Benedetto, io incomincierò dall'espuonere il medesimo.

V. Benedetto in quell'anno 1741. prima di promulgare i due Brevi *Non ambigimus*, e *In suprema*, aveva dispensato nella Quaresima dall'astinenza de' laiticini e ova la Città di Roma a condizione di osservare il digiuno. Trascrivo alcuni pezzi dell'Editto pubblicato a di lui nome dal Cardinale Vicario. *Dichiara però la Santità Sua, che per detta dispensa da ova e latticini non intende togliere l'obbligazione del digiuno, ma di concederla a chi vorrà valersene con condizione espressa di doverlo esattamente osservare...... La Santità sua propensa anche in ciò* (alla dispenza delle Carni) *al sollievo de suoi Suddili, inerendo alle disposizioni del Sacro Concilio di Trento, ed agli altri Editti alrre volte pubblicati per l'osservanza della Quaresima ci ha incaricato di ordinare la piena osservonza delle cose infrascritte...... E lasciate per ora da parte le dispute teologiche fino alla loro formale decisione, vuole la Santità Sua, che chi vorrà servirsi della licenza di mangiar Carne, debba onninamente osservare il digiuno, ed espressamente intende che si concedino le medesime licenze con la condizione che si debba da chi la ottiene osforvare l'istesso digiuno.* L'editto tutto intiero si legge stampato nel Commentario a i predetti Brevi, citato da Benedetto nel Breve *Libentissime*, del quale dirò a suo luogo.

VI.

VI. Or quanto è chiaro e certo che Benedetto in tale Editto intese *non togliere l' obbligazione del digiuno* e per questo impose la condizione di doverlo osservare, e che intese altresì aderire *agli Editti altre volte publicati per l' osservanza della quaresima*; altretanto è certo, come vedremo, che nel Breve *Non ambigimus* (fondamento della presente questione) per l' intelligenza della Condizione *servandam esse unicam commestionem* si rapporta a quell' editto e dispensa, e che in quella condizione di osservare il digiuno, nè i Romani nè Benedetto viddero il Precetto e l' obligo di mangiar carne, o latticini, o ova una sol volta nelle Domeniche.

VII. Non lo viddero, o intesero i Romani, perchè mangiarono latticini, Ova, e Carne anco nella sera, come se ne da per inteso l' Autore delle lettere che non cita il loro esempio, ma piutosto dice che *quasi tutti mangiano carne la sera ancora*. Non lo vide Benedetto XIV. perchè non riparò, non si oppose alla disobedienza de' Romani, nè allora, nè quando poco dopo publicò il Breve *Non ambigimus*, nel quale avrebbe dovuto parlare più chiaro, e non tornare a replicare il simile, anzi non rapportarsi a quel editto non inteso da i Romani senza aggiungervi qualche cosa di più. Ecco quello si contentò dire in quel Breve: *Nolumus vos ignorare cum hujusmodi necessitate, & servandam esse unicam commestionem, sicut alias hic Romæ ac nos ipsi hoc anno expresse præscripsimus, & licitas atque interdictas epulas minime apponendas esse*. Niente di più in proposito scrisse. Il perchè rispetto la presente materia e questione, insinuò soltanto, l' esempio aversi nella dispensa Romana, e che però il *servandam esse unicam commestionem* equivale al *doversi onninamente osservare il digiuno*. Ma così è che i Romani da ciò non compresero di dover mangiar carne una sola volta nelle Domeniche, dunque se ciò volle e intese Benedetto doveva dichiararlo in altri più chiari termini, e se non lo fece, ma anzi spiegò quel suo Breve *Non ambigimus* per il detto Editto o dispenza, senza aggiungere una sillaba di più, segno è che neppur esso vide in quella condizione l' obligo preteso dall' Autore delle due lettere,

VIII.

VIII. Sicuramente che quello de' Romani sarebbe stato un abuso considerabile; e l'espressa intenzione di Benedetto, e la cagione di promulgare quel Breve *Non ambigimus* essendo stata il voler togliere gli abusi dalla osservanza della quaresima, non poteva tralasciare di fare menzione di esso per mezzo di una legge conveniente a saggio legislatore qual era, cioè chiara, e che porgesse a tutti un' istessa idea, e però siccome dichiara esplicitamente gli abusi conosciuti, così dopo al fatto di Roma avrebbe dovuto nominare anco il suddetto, e cogli altri nominatamente riprovarlo. Per lo meno in tanti anni che sopravisse all' anno 1741., in risapendo che niuno nelle Domeniche dispensate usava la pretesa unica commestione, avrebbe dovuto una qualche volta rimettere le mani a svelgere abuso così rimarcabile.

IX. Ma il vero è che egli non fù in caso di dover fare tali cose, perchè non poteva riconoscere per abuso quello che secondo l' istesso suo editto non lo era. Come abbiamo veduto, in quell' Edditto dice di aderire *agli altri editti altre volte publicati per l' osservanza della quaresima*. Or fra questi il primo che trovo rammentato è quello di Allessandro VII. per la quaresima del 1657. noto a Benedetto, perchè ne fa menzione nelle suoi *Istituzioni*, cioè nella XV. da lui citata nel Breve *Libentissime*, nella quale al *n.* 23. appunto dice che quell' editto fù pubblicato da Alessandro VII. *ea conditione ut iisdem diebus jejunium observaretur*. Ma infrattanto nel medesimo le Domeniche sono espressamente escluse da quella condizione di digiuno o unica commestione, dalla quale l' Autore delle lettere argomenta l' obligo di mangiar carne una sola volta. Ecco come vi si legge *Che possano dalla prima Domenica di quaresima inclusive fino alla Domenica delle Palme esclusive mangiar latticini, Ova, e Carne quattro giorni di ciascheduna settimana, cioè Domenica, Lunedì, Martedì, e Giovedì, ne' quali TRE ULTIMI* (ecco eccettuate le Domeniche) *quantunque conceda la Carne, non per questo intende di dispensare dal digiuno, il quale vuole che rimanga nel suo vigore, come e nella qualità de cibi quaresimali, e nel rigore dell' astinenza lascia l'intiera osservanza di esso al Mercoledì, al Venerdì e al Sabbato*.

X.

X. Una volta dunque che Benedetto si rimette anco a quest'editto, non poteva più conoscere per abuso che i Romani eziandio nella cena delle Domeniche avessero mangiato latticini, ova, e carne. Mancava la condizione dell' unica commestione o digiuno sulla quale si sostiene l'obbligo di mangiar carne una sola volta nelle Domeniche dispensate. Per la qual cosa se nel Breve *Non ambigimus* dice Benedetto di prescrivere la condizione *servandam esse unicam commestionem* in quel modo che l'aveva prescritta nell'editto di Roma *Sicut alias hic Romæ & nos ipsi expresse præscripsimus*, qualora in esso quella condizione nasceva dal non *voler togliere l'obbligazione del digiuno*, e per rapporto all' Editto di Alessandro VII. non importò nelle Domeniche il dover mangiar carne, e latticini una sola volta, così non ha potuto, nè può importarlo nel Breve *Non ambigimus* che per ultimo si riferisce a quel medesimo editto di Alessandro VII. Mi si presenta ancora da osservare che S. Pio V. e Gregorio XIII. in certe dispense dette della Crociata così dissero: *Indulgemus ut dicto triennio durante carnibus de consilio utriusque Medici jejuniorum, tam quadragesimalium, quam quorumcumque dierum totius anni vesci possint, ac pro eorum libito ovis, & lacticiniis, ita quod qui carnes comederint, servato in cæteris jejunio, satisfecisse se censeantur*. Similmente nell'editto di Clemente XI. del 1703. si legge *A chi per giusta causa non può &c. ..... ed osservare il digiuno, alle di cui leggi sono tenuti anche quelli che per giusta causa si cibano di carni salubri*. Non si sa che quindi alcuno si credesse obbligato nelle Domeniche a mangiar carne una sola volta, e ciò senza dubbio, perchè niuno intese la condizione del digiuno nelle stesse Domeniche.

XI. E' vero che Benedetto in quel Breve *Non ambigimus* espose la sua condizione in altri termini da suoi Predecessori, dicendo *servandam esse potissimam unicam commestionem*, ove che i suoi Precedecessori si contentarono dire doversi impreteribilmente osservare il digiuno. Ma oltre che San Tommaso nel 4. *delle sentenze dist.* 15. *q.* 3. *a.* 4. scrive che *in hoc distinguuntur jejunantes a non jejunantibus, quia semel manducant*, e però tant' è unica commestione, che digiuno, è chiaro e certo che Benedetto ivi soggiunse come sopra

Uni-

Unicam commestionem sicut alias hic Romæ & nos ipsi hoc anno expresse præscripsimus. Il perchè nell'editto Romano la condizione essendo prescritta negli stessi termini de' suoi Predecessori; cioè che *si debba onninamente osservare il digiuno*, conseguenza è che la condizione *servandam esse unicam commestionem* significa l'istesso cioè l'osservanza del consueto digiuno, come in chiari termini se ne espresse nel Breve *Libentissime* §. 3. ove dice *conditio servandi jejunii, sive unius commestionis*.

XII. Niente dunque di più a i suoi Predecessori, e a se stesso, rispetto all' editto della quaresima del 1741., ha fatto Benedetto nel Breve *Non ambigimus*, se non che ordinare che *in posterum* nelle Dispense si ponga sempre esplicitamente la condizione di dover osservare il digiuno consistente nell' unica commestione. Però se questa condizione per l' avanti in tanti editti Pontificj, e di Vescovi nelle loro Diocesi non importava nelle Domeniche l' obligo di mangiar Carne una sola volta, non mi pare lo possa importare dopoi nel Breve *Non ambigimus*. Molto più che Benedetto, come vedremo in appresso, non intese imporre nuovi precetti, ma volendo preservare l' obligo del digiuno si prefisse di mettere fine alle controversie, e all' opinione di coloro che dispensati dalle Carni in giorno di digiuno credevansi sciolti affatto dal medesimo digiuno, in guisa di potere, come nel breve *Libentissime* ci dice, *quolibet die mensam bis instituere, non unica vice, verspertina superaddita refectione quæ permitti jejunantibus consuevit*. Il male non consisteva o risguardava le Domeniche, e infrattanto posta la condizione ne' detti termini l' opinione di quei tali diventava com' è diventata impraticabile, e inutile.

XIII. Una riprova di tale idea di Benedetto si ha dal suo Breve *Demandatam* de 24 Decembre 1743. Imperochè rispetto a i lontanissimi popoli del Libano e Anti-libano non essendo sospetto di tale opinione, nel §. VII. in rinovando al Patriarca d'Antiochia la facoltà concessale dalla Sacra Congregatione di Propaganda nell' anno 1732. di poter dispensare nella quaresima dalle Carni, Latticini, e Ova, i popoli suddetti, s' astenne dal prescrivere la condizione dell' unica commestione. Solo volle che lasciasse intatta la legge generale del digiuno, e però dispensare anno per anno, e avesse riguardo

do a' conservare l' antichità e decoro de' riti. All' opposto poi se nell' anno avanti scrisse all' Arcivescovo di Valenza il Breve *Cognovimus*, non dimenticò la predetta condizione; perchè anche in quella parte della Spagna vigeva la detta controversia e la suddetta opinione.

XIV. E d' uopo osservare ancora la frase con la quale espuone Benedetto la voluta condizione. Costantemente egli usa il termine *servare* cioè = *servandam esse unicam commestionem* = *unicam commestionem servandam* = *conditio jejunii, sive unius commestionis*. Or ne i Dizonarj il latino *servare* in italiano rende *salvare*, *custodire*, che suppone, e non istituisce la cosa che deve salvarsi e custodirsi. Per il che la condizione di Benedetto appella soltanto a quel digiuno che vi era prima de' suoi Brevi, e che consisteva nell' unica commestione con la tolleranza della vespertina refezione. Ed effettivamente abbiam' veduto che egli trae quella condizione del volere preservato il digiuno. Ma il digiuno o sia l' unica commestione mai è stata nelle Domeniche, ne i Venerdì e Sabbato di tutto l'anno, e neppure ne i giorni di quaresima rispetto a i minori di 21. anni, perchè si possa intendere relativamente a tali giorni e tali minori il *servandam esse unicam commestionem*. Benedetto non dice una parola onde possa credersi che metta il digiuno in quei giorni, e così le sia adattato il *servandam &c.*

XV. Anzi da un altro fatto si raccoglie che egli non intese quella condizione e quel obligo nelle Domeniche. Imperocchè in quel Breve *Non ambigimus* se parla in genere d' ogni qualunque ecclesiastico digiuno dal qual convenga dispensare, non meno dice delle Domeniche di quaresima (che mai esplicitamente nomina) che delli Venerdì e Sabbato fra l' anno come ne conviene l' Autore delle lettere. Per tanto che mente di Benedetto non fosse che dispensato nel Venerdì o Sabbato dalle carni se ne dovesse mangiare una sola volta al giorno, si ricava dal suo Breve = *Jampridem* = de 25. Gennaro 1745., perchè in questo dispensando co' Popoli de' Regni di Castiglia, di Leone, e dell' Indie della Spagna che in tali giorni oltre al cibarsi delle parti estreme degli animali, collo, ale, e piedi, come avevano in costume, potessero mangiare anco il resto di quegli stessi animali, e

 insom-

insomma mangiar Carne nelli Venerdì e Sabbato di tutto l'anno, neppure per ombra impose loro la condizione di mangiarne una sola volta al giorno. Similmente se nel Breve *Etsi Pastoralis* de 26. di Maggio 1742. nel §. IX. *n.* 8. dice *tolerandus est apud Græcos esus Carnium die Sabati si sine scandalo fieri potest*, neppure una parola si vide con la quale rammenti e insinui la pretesa condizione di mangiarne una sola volta.

XVI. Ai fatti riferiti fin quì giova aggiunger l'altro, che risulta dalla citazione che Benedetto fa nel Breve *Libentissime* de *Commentarj* scritti sopra i suoi Brevi = *Non ambigimus* = e *In suprema*, e *Si Fraternitas*. Ecco come scrive ivi ne §§. 7. e 8. *Non defuerunt etiam præstantes inter Italos Theologi qui literas nostras datas anno* 1741. *egregiis Commentariis illustrarunt. Idem contigit Responso quod fecimus Archiepiscopo Compostellæ die* 8. *Julii* 1744., *quod sane integrum suis Libris præfigendum curarunt. At sane quoniam libri ejusmodi ad vos* (a i Vescovi a quali scriveva) *forsasse nondum pervenerunt, vel curis aliis distenti, illos percurrere minime potuistis, his literis encyclicis adjungimus &c.* Or quei Commentarj, che senza dubbio sono quelli del P. Concina, essendo pervenuti nelle mani miei ho potuto vedere che in essi manca affatto la questione e l'opinione dell'Autore delle lettere; quale opinione, se come egli pretende, derivasse da i predetti due Brevi, e fosse come egli pur dice, una massima di morale fermata da Benedetto, doverebbe trovarvisi rilevata ed illustrata qual cosa di somma importanza, e mancandovi, e quella essendo una delle cose intese da Benedetto medesimo, non averebbe potuto citarli, propuonerli, e celebrarli come egregj, ma come mancanti in cosa sostanziale, averebbe dovuto ordinare all'Autore di supplirli.

XVII. Niente di questo essendo avvenuto, e Benedetto avendoli riconosciuti per egregj, e avendoli pur lodati a i Vescovi per lo scioglimento de dubbj che insorgere potevano, se non si vede in essi l'opinione sostenuta dall'Autore delle Letterre, il fatto che risulta dalla citazione e commendazione di quei Commentarj è una patente contestazione di Benedetto di mai avere inteso che nelle Domeniche della quaresima dispensata, negli altri giorni di Venerdì

nerdì e Sabbato fra l' anno pur dispensati, si deva mangiar Carne una sola volta, e una sola volta ne devano mangiare anco i minori di 21. anni nelle ferie di quaresima e negli altri digiuni dell' anno quando sono dispensati, come a tutto questo estende la sua oppinione in virtù de detti Brevi l' Autore delle Lettere.

XVIII. Vi si legge anzi in quei Commentarj Parte 1. Cap. VIII. §. V. che Benedetto non impose alcun *nuovo precetto*. E nel Cap. III. della Parte II. vi si vede dimostrato che neppure impose un *nuovo jus*. Il perchè non provando, nè supponendo l' Autore delle lettere che quell' obligo vi fosse prima de Brevi di Benedetto, ne viene per conseguenza che in senso di quei Commentarj e di Benedetto che aderì ai medesimi e ne desiderò da' Vescovi a quali scriveva la lettura per regola loro intorno le suoi intenzioni, neppure vi sia dopoi, perchè esso non impose alcun nuovo precetto. Da che pare non bene scriva l'Autore delle lettere in tutti quei luoghi, ne' quali fa Benedetto autore della legge dell' unica commestione, come alla *pag. 9. la legge del Pontefice unicam commestionem servandam*, e alla *pag. 10. così forma la legge &c.* e alla *pag. 18. nel fare la legge servandam esse unicam commestionem*. La legge dell' unica commestione, e l' obbligo della di lei osservanza sono cose cotanto antiche, quanto lo è il digiuno medesimo.

XIX. Il P. Concina è anche l' Autore del Commentario alla risposta data da Benedetto XIV. a i quesiti dell' Arcivescovo di Compostella. Egli inoltre poco dopoi scrisse e dedicò al medesimo Pontefice la sua vasta Teologia morale, alla quale premesse i Brevi di Benedetto, e mai fa parola della questione e sentenza sostenuta dall' Autore delle lettare. In quel Commentario torna a dire che Benedetto non impose alcun nuovo precetto, o peso, ma che solo dichiarò quello che già era secondo le leggi del digiuno. Quindi se Benedetto comandò che nel Collegio di Propaganda si leggesse la Teologia morale del P. Antoine, il P. Filippo da Carbognano Francescano pigliando a prepararne una nuova edizione con opportune giunte secondo i Brevi di Benedetto, quali aggiunse nel fine, niente disse del pre-

teso obbligo, e così la presentò e dedicò a Benedetto. Più;
Da varie parti per occasione di quei Brevi venivano mandati e presentati al medesimo Pontefice dubbj e quesiti, e niuno, che si sappia, mosse la questione suscitata dal nostro Autore. Possibile che in quei giorni fossero tutti balordi, e urtasse nella stessa balordaggine Benedetto medesimo, fino a più non vedere, e quindi trascurare un precetto da lui imposto *sub gravi?*

XX. Ma nò nò che non fù così. Propriamente da quei Brevi, che non sono una dispensa dalla Quaresima, nè sono indirizzati al Popolo Cristiano, ma a i soli Vescovi, pare, per le cose già osservate e per altre da osservarsi, che sorga poco o niun motivo di muovere siffatta questione. La più ovvia questione sarebbe, se Benedetto, rispetto a tutti i giorni dispensati anco Venerdì e Sabbato fra l'anno, avendo senza eccezione prescritta la condizione *servandam esse unicam commestionem* (che in senso proprio e del Pontefice è il digiuno) abbia introdotto eziandio nelle Domeniche Venerdì e Sabbato a'dispensati l'obbligo di digiunare come negli altri giorni di quaresima. Ma perchè pare che così sarebbe se la predetta condizione non s'intendesse con distribuzione accomodata a i soli giorni a quali secondo la disciplina della Chiesa ordinariamente conviene; e dall' altra parte si ha per certo, come vedremo, che secondo lo stile della Chiesa alle Domeniche non deve essere annesso obbligo di digiuno, per questo io penso non vi sia stato alcuno che abbia mossa una tale questione, dicendo l'Autore stesso delle lettere, che nelle Domeniche dispensate si può cenare. Per la qual cosa io ripiglio, se una condizione, che sicuramente significa il digiuno comune a tutti i giorni feriali di quaresima, non ha importato nelle Domeniche quel digiuno medesimo tutto che il Pontefice parli delle stesse nel medesimo modo che degli altri giorni, dunque neppure può avere introdotto in quelle ciò che gli è annesso come conseguenza, cioè l'obligo di mangiar carne una sola volta, o pure se ve l'ha introdotto, vi ha portato altresì l'obbligo del digiuno comune agli altri giorni, e però Benedetto male a proposito in svantaggio de' suoi Brevi averebbe applaudito a quei Commentarj, che insegnano che egli non impose *nuovo precetto*. XXI.

XXI. E' dunque credibile che anche nei giorni di Benedetto fosse veduto poco motivo di muovere l'odierna questione. Avevano fresco il fatto della Quaresima dispensata in Roma da esso in quell' anno 1741., sapevano che altri Pontefici nelle dispense della quaresima avevano prescritta la condizione di osservarsi il digiuno, e che da ciò non ne era risultato per le Domeniche l'obbligo di mangiare la Carne o latticini una sola volta. Leggevano ne' Brevi di Benedetto che egli si rapportava agli editti de' suoi Predecessori non meno che al suo della dispensa per Roma dalla quaresima del 1741. Leggevano similmente in quei medesimi Brevi, che egli aveva prima rammentati e poi aboliti gli abusi che intendeva proscrivere, e forse altresì consideravano che trattandosi di precetto positivo e nuovo, conveniva più di esplicare questo chiaramente, che gli abusi sopradetti, perciò era molto difficile che venisse loro in animo di muovere la questione di questi giorni.

XXII. Vengo ora a dire perchè le lettere del lodato Teologo, sommamente da me rispettato, non sono state valevoli a smuovermi dalla opinione concepita dalla lettura de Brevi di Benedetto. Primieramente dapoichè ho veduto che egli ne se rimette a i citati Commentarj, e che in questi non si trova la pretesa opinione, poco monta che si veda in quelle lettere sostenuta con reflessioni e raziocinj. Bisognerebbe dire che Benedetto, e il suo Commentatore avessero sbagliato, ma chi vuol dirlo? Se gli è piaciuto far interprete de' suoi sensi quei Commentarj e la dispensa della quaresima del 1741., era ben padrone; e infrattanto le dette lettere non sono ugualmente autorizzate da alcun altro sommo Pontefice, giudice de' sensi de' suoi Predecessori.

XXIII. A me in quelle lettere pare di vedere sforzati i Brevi di Benedetto più di una volta. Si vede ciò subito nel *num.* 2. della prima lettera, ove puone per supposto certissimo, che ogni dispensa *si debba intendere con queste due condizioni, cioè di mangiarne* (Carne) *una sol volta il giorno senza mescolamento di Carne con pesce: servandam esse potissimum unicam commestionem..... & licitas atque interdictas epulas minime esse apponendas*. Ma se la condizione sta così *servandam esse unicam commestionem*, il supposto certo senza giunte

e que-

è questo; *si debba intendere con queste due condizioni cioè di mangiare una sol volta &c.* V' ha una sensibile differenza fra il mangiare una sol volta, e mangiar Carne una volta sola. Contuttociò caminando egli sempre con tal supposto (che può quasi dirsi essere ciò che è in questione) alla *pag. 6.* nel *n.* III. così scrive = *Non è men chiara e generale l' espressione con la quale ne scrive* (Benedetto) *all' Arcivescovo di Valenza = Noi comandiamo a i Vescovi, e a i loro Delegati di non dare ad alcuno l' indulto di mangiar Carne, o altri cibi vietati, se non con la condizione di mangiarne una sola volta* „ *Præcipimus autem Episcopis, eorumque Dele-* „ *gatis ut nemini vescendi carnibus aliisque cibis vetitis veniam* „ *tribuant, nisi sub gravi imperata simul unica commestionis norma...... prescrive generalmente non doversi dare tale dispensa che con la condizione di valersene una sola volta al giorno.* Così egli mette per una cosa medesima Dispensa dalle Carni che risguarda l' astinenza, unica commestione che appella al digiuno, e unica commestione di Carne che ha poco che fare col digiuno, perchè come dice S. Tom. nel 4. *delle Sentenze dist.* XV. *art.* 4. *ad* 2. *q.*, *commestio carnium jejunium solvit ab Ecclesia institutum.*

XXIV. Ma Benedetto non dice in quel modo, dice bensì „ *sub gravi imperata unica commestionis norma* cosa ben diversa dal dire *con la grave condizione di mangiarne* (Carne) *una sol volta = con la condizione di valersene* (della dispenza) *una sol volta al giorno.* L' unica commestione si fa anco co' cibi magri senza usare Carne, e però la norma o il modo della stessa non è la Carne, ma bensì non reiterare la commestione in qualunque cibo sì sia, come ne insegna San Tomaso nel luogo citato *in Corp.* ove scrive = *Intendit autem Ecclesia certum modum statuere manducandi, ut scilicet semel in die jejunans manducet, & ideo si aliquorum sumptio secundum qua manducatio solet compleri iteretur, jejunium prædicto modo acceptum* (cioè come è stato instituito dalla Chiesa) *solvitur &c.* Il perchè „ *l' unica commestionis norma* „ è *ut semel in die jejunans manducet*, coerentemente alle altre parole di S. Tommaso riportate di sopra che *in hoc distinguuntur jejunantes a non jejunantibus, quia semel manducant*; però nelle Domeniche non avendo luogo *ut se-*

mel

mel in die manducet, cessa ogni ragione di osservare in quelle la condizione da Benedetto imposta, e non se li deve sostituire ciò che Benedetto non le ha sostituito.

XXV. La condizione *servandam esse unicam commestionem* avendo il suo completo, specifico, naturale significato, non v'è necessità di sforzarla a *unicam commestionem carnium*; perchè così sia trasportata ad altro senso, o per lo meno alterata con una giunta da Benedetto mai neppur una volta usata. Volle Benedetto, come osservammo, puoner fine alle questioni; ma col farle dire *servandam esse unicam commestionem carnium* le controversie non restano finite, perchè l'unica commestione delle carni lascia luogo a una seconda commestione che sia di magro. Però se a oggetto di mettere fine alle controversie disse *servandam esse unicam commestionem*, e così effettivamente le controversie che vigevano al tempo di Benedetto, restarono sopite, noi dobbiamo stare rigorosamente attaccati all'*unicam commestionem servandam*, e niente aggiungervi.

XXVI. Passa dopoi l'Autore delle lettere a dire alla *pag.* 8 come Benedetto si fece a deplorare gli abusi introdotti nell'osservanza della Quaresima, e li riduce a quattro, per l'estirpazione de' quali Benedetto si racomanda a i Vescovi acciò l'esercizio di penitenza quadragesimale, *ea qua institutum fuit disciplina*, sia osservato. Quindi l'Autore così scrive. *Ecco qual era il fine e lo scopo del Sommo Pontefice, egli mirava a ridurre l'osservanza quaresimale a quella esatezza e disciplina colla quale era stata istituita. Ma ci voleva altro per ridurre l'osservanza della quaresima a questo segno, che riprovare il solo abuso che i dispensati dalla astinensa della Carne si credessero anche esenti dal digiuno.* Così con l'idea che Benedetto ebbe *di mettere le mani in questo gran punto di disciplina*, soggiunge *che niuno potrà rilevare che egli nel fare la legge* unicam commestionem servandam *pensasse a non intaccare il privilegio di non digiunare nelle Domeniche. Ma è tanto lungi che egli col fine e scopo di ricondurre i fedeli alla prima disciplina dell' osservanza quaresimale portasse alcun rispetto a questo privilegio, che proseguendo a considerare il contesto del medesimo Breve troveremo qualche cosa di più contro tale sentimento.* Questo mi pare un altro sforzo fatto a i Brevi di Benedetto. XXVII.

XXVII. Imperocchè, primieramente non intendo come egli, con il fine e ſcopo di *ridurre l' oſſervanza quareſimale a quella eſattezza e diſciplina colla quale era ſtata iſtituita*, riſtringeſſe poi i ſuoi precetti o condizioni a due ſole, che certo non ſi eſtendono a comprendere l' eſatta antica diſciplina. A troppe coſe biſognava metteſſe Benedetto le mani. Era d' uopo levaſſe le colazioni della ſera, riduceſſe alla ſua ora propria lo ſcioglimento del digiuno, levaſſe via i primi quattro giorni precedenti la prima Domenica, e che in niente intaccaſſe il privilegio di non digiunare nelle Domeniche, e altre coſe faceſſe. Ma a ben leggere il Breve *Non ambigimus* ſi vede chiaro, che l' impreſa di Benedetto non fù la preteſa riduzione, ma bensì che ebbe un gran deſiderio, che per il ſuo eſempio, e per le parole ed eſempio de Veſcovi, *Chriſtifideles ad tam ſalutarem Chriſtianæ pœnitentiæ & pietatis exercitationem alacrius ſuſcipiendam conſtantiſſime retinendam, & ea qua inſtituta fuit diſciplina peragendam vehementius inflammemus &c.* Lo ſcopo poi che infatti ebbe fù di meditare e oppuonere a i deſcritti abuſi opportune leggi *congruentes hujuſmodi abuſibus penitus extirpandis leges præſcribendas meditemur*, fra quali abuſi mai ſi vede noverato quello di mangiare più di una volta Carne nelle Domeniche diſpenſate.

XXVIII. Credo per altro e tengo per fermo che Benedetto aveſſe in animo di non variare in alcun modo l' antica diſciplina della Chieſa pervenuta fino al tempo ſuo, però mi ſi rende molto difficile aderire alla propoſizione del noſtro Autore che egli penſaſſe *a intaccare il privilegio di non digiunare nelle Domeniche*, perchè mi pare che il non portare riſpetto a queſto privilegio ſarebbe ſtato l' iſteſſo che intaccare l' antica diſciplina della Chieſa, e non ricondurre, ma deviare i fedeli dalla ſteſſa. Mi ha ſorpreſo che il medeſimo Autore non abbia reflettuto che il non digiunarſi nelle Domeniche anco di quareſima è un punto di antica diſciplina. Nel citato Commentario de Brevi di Benedetto *Parte* 1. *Cap.* 2. *n.* 4. così ſi Legge = *La Chieſa tanto Latina che Greca ha mai ſempre proibito il digiuno nelle Domeniche..... Tutti i Padri maſſimamente Ilario, Epifanio, Girolamo, Agoſtino, e la comune tradizione ci aſſicurano di queſti*

ſti

-poi
...erum ista 17
...stum esse jeju-
...o accernendum puta-
...in observant, non parvo
...to; In his enim rebus de qui-
...Divina, mos populi Dei vel
...tenenda sunt. E dopo molte pa-
...em Dominica jejunare est scandalum ma-
...mente dopoi all' eresia de Manichei, per la
...nne (soggiunse S. Agostino) ut jejunium diei
...ci borribilius haberetur. Benedetto XIV. dottissimo qual
era, sapeva benissimo tali cose, e però non è possibile volesse ristabilire la disciplina della Chiesa con un fatto contrario alla stessa, cioè coll' intaccare il privilegio di non digiunare nelle Domeniche.

XXIX. E pure l' Autore delle lettere è così persuaso di ciò, che alla pag. 13. dice chiaramente che Benedetto comandò nelle Domeniche l' unica commestione, e alla pag. 14. n. VII. afferma, che le Domeniche sono sì comprese e soggette all' *unicam commestionem servandam*, che chi dicesse il contrario, o non conoscesse dai Brevi di Benedetto una conseguenza siffatta, si darebbe *a conoscere per un Uomo cui manchi il bene dell' intelletto*; e alla pag. 21. soggiunge che *il dire che il Sommo Pontefice comprende nella sua legge le Domeniche in ordine a questo divieto*, (del mescolare carne e pesce) *e non in ordine al precetto unicam commestionem servandam*, *sarebbe uno scanzo troppo miserabile e capriccioso....... Qual regola di buon discorso ci permette d' intendere che ne sia comandata una, e non l' altra? se non si può additare tal regola, sono le Domeniche chiaramente comprese nella legge unicam commestionem servandam*. Se l' Autore fosse Domenicano, per parlare con un esempio, mi farei lecito dimandarle, se quando

mestion.
na della C...
Non intendo p...
Domeniche sono sogg...
mescolare a pranzo carn...
ancor alla prima *servandam*
condizione non è causa dell'a...
è coerente all'antica disciplina de...
convenire anco alle Domeniche dispen...
ma gli è contraria.

XXX. L'argomento poi per il quale l'Autore
tere afferma, che Benedetto non portò alcun rispet...
predetto privilegio delle Domeniche è questo alla pag. 10.
Egli *così forma la legge „ cum hujusmodi necessitate & servandam esse potissimum unicam commestionem .....& licitas atque interdictas epulas promiscue minime apponendas esse . „ Or da questa legge, e da questo contesto a me nasce una gravissima difficoltà che in occasione di tali indulti sia lecito nelle Domeniche mangiar carne due volte, e parmi che la legge comprenda tanto chiaramente questi giorni, quanto quelli di digiuno*. E tutto questo perchè non sa intendere nè ricavare dalla bocca de' contrarj Teologi quali piglia a interrogare, la ragione onde nelle Domeniche dispensate mangiano lecitamente carne, o latticini anco nella cena. Si vede che non ebbe chi li schiarisse l'equivoco, e li dicesse, che le Domeniche sono bensì comprese ne i Brevi di Benedetto, ma non quanto alla condizione *servandam esse unicam commestionem;* perchè questa importando il puro e netto digiuno, le Domeniche non ne sono capaci, e però non essendo soggette a quella condizione, neppure lo sono alla conseguenza, che solo da lei nasce, di mangiar carne una volta al giorno.

XXXI.

... tali
...ligo *servandi jeju-*
...mpuonesse la impossi-
...vandam esse unicam com-
...ermi ragionevolmente esenti
...esimo esclusi dalla prescritta condi-
... Breve *In suprema* dice, *dummodo nulla cer-*
...osa affecta valetudinis ratio intercedat, & aliter
...ssario exigat. Che se i predetti esenti non sono tali
causa di queste individuate ragioni, già essendo abili al digiuno, non sono più ragionevolmente ed effettivamente esenti dal medesimo, e così non sussiste l' esempio e l' argomento che l' Autore sudetto chiama *forte convincente per il suo sentimento*,

XXXII. Nemmeno ha potuto smuovermi il discorso e l' argomento che il medesimo Autore fa alla pag. 7. sopra quelle parole del Breve *In suprema* = *Nos quibuscunque, quaqunque occasione...... ab omnibus omnino, nemine excepto, unicam commestionem servandam, & licitas atque interdictas epulas minime esse apponendas tenore præsentium declaramus & edicimus*, ove rivolgendosi a i suoi contrarj Teologi così piglia a dire: *domando loro se le Domeniche di quaresima siano giorni di quaresima? Se siano giorni nè quali è vietato l' uso della Carne e de latticini. Certo che sì diranno, chi nè può dubitare? Or bene, Benedetto comanda che ne giorni di quaresima, e in altri, ne quali è vietato l' uso della Carne e de latticini, se accade dispensa o Indulto di mangiarne non se ne mangi più d' una volta e senza mescolamento di Carne con pesce: Ma così è che le Domeniche son giorni di quaresima, e sono giorni ne quali è vietato l' uso delle Carni e latticini. Dunque Benedetto comanda che nelle Domeniche, se accade dispenza, o Indulto*

20 volta, ...

XXXIV. Seco...
meniche di quaresim...
medesimo si da per intel...
54. *n.* 4. *e* 5. ove con testi...
le Domeniche non entrano a for...
male digiuno, e poi soggiunge che per co...
furono aggiunti i quattro precedenti la Domen...
Domeniche si dicono di quaresima, perchè sono me...
giorni di quaresima. In cosa tanto certa non è di ...
fermarsi di più, basta rivedere gli Autori che trattano ...
materia, fra quali il P. Tomasini nel *Trattato de' digiuni della Chiesa*. L' Autore de Commentarj de Brevi di Benedetto *Parte* 1. *Cap.* 2. *n.* 4. scrive che *alcuni pretendono che ne primi tempi lecito fosse l' uso delle Carni nelle Domeniche di quaresima*. Il certo è che al tempo di S. Gregorio Magno *omnes laici & Saeculares* o per uso, o per abuso, ne mangiavano con stravizzo fino alla mezza notte. Vedasi *de Consec. dist.* 4. *Cap.* = *Denique* = A me sicuramente non è riuscito trovare presso gli scrittori quando, e in che modo cominciasse nelle Domeniche l' astinenza dalle Carni e latticinj.

XXXV. Pensando dunque l' Autore delle lettere, che Benedetto avesse per scopo e fine *ridurre l' osservanza quaresimale a quella esattezza e disciplina con la quale era stata istituita*, è difficile persuadersi che pensasse e provedesse ugualmente alle Domeniche che alle ferie delle settimane di quaresima, nelle quali solamente è il solenne quaresimale digiuno. Se non ostante che il medesimo Benedetto dica *cum hujusmodi necessitate servandam esse unicam commestionem*, perchè l' unica commestione altro non è che il digiuno preciso

...utà, ha potuto
...ta restando l'osservan-
amente conviene agli altri glor-
.. il simile dee dirsi per conto de' Brevi
...to. Al tempo suo le cose non anno mutato na-
, per aver detto *nolumus vos ignorare cum hujusmodi necessitate servandam esse unicam commestionem*; parla di cosa non nuova, ma ignorata per colpa delle intricate dispute. Egli medesimo fondò quelle sue parole sopra la dispensa da lui data alla Città di Roma nel 1741. „ *Sicut alias hic Romæ &c.* e l'editto di quella dispensa è appoggiato agli editti de' suoi Predecessori, per conto de quali mai fu pensato che nelle Domeniche si dovesse mangiar carne solo quanto portava la necessità, nè vi fu idea di piaga nella disciplina della Chiesa, neppure sapendosi che sia disciplina della Chiesa, che nelle Domeniche dispensate si mangi carne o latticini solo quanto porta la necessità; anzi perchè così ne verrebbe facilmente la necessità di dover digiunare contro la consuetudine della Chiesa, riesce più facile pensare al contrario.

XXXVI. Ed è pur certo, che se non era la premura di preservare il digiuno, e però di metter fine alla opinione di coloro, che reputavano sciolto il medesimo quando v'era dispensa dall'astinenza, Benedetto non averebbe ordinato a i Vescovi di prescrivere espressamente la condizione *unicam commestionem servandam*, come non la ordinò al Patriarca d'Antiochia per i popoli del Libano e Antilibano? Non vedo ora perchè questi popoli, e gli altri de tre

Re-

appartiene aggiu...

XXXVII. Non ho vo...
zioni, acciò apparisca eziandio la
potuto aderire a quello, che l' Autore ...
più luoghi, v. g. alla pag. 15, ed alla pag. 42. ...
posito di quel *conditio jejunii vel unius commestionis* ...
nedetto nel Breve *Libentissime*, dopo avere negato, *pag.* 41.,
che il Pontefice *mentovi ivi espressamente il digiuno nel significato suo proprio di mangiare una sola volta a tenore del precetto*, e dopo aver detto che *chiama qui digiuno quell' obbligo da lui imposto di mangiarne una sol volta*, soggiunge: *Onde per maggiore spiegazione della parola digiuno aggiunge quella dell' unica commestione* vel unius commestionis, *la quale non è precisamente quella, che adempie il precetto del digiuno, ma la prescritta generalmente da lui ne' suoi Brevi, tanto per l'osservanza del digiuno, quanto per quella dell' astinenza, e per la ragione che non sarebbe conforme allo spirito della Chiesa un maggior uso di tali cibi che non è necessario per supplire alle occorrenti penurie de' viveri e troppo dissiperebbe l' osservanza dell' astinenza.*

XXXVIII. Questo discorso mi sembra alquanto arbitrario, perchè primieramente non leggendosi ne' Brevi di Benedetto la riferita ragione, essa è tutta sua, molto più che la stessa averebbe dovuto convenire non solo a i Brevi, ma prima all' editto del medesimo Benedetto del 1741. e agli altri editti de' suoi Predecessori, e massime alle dispense della Crociata di S. Pio V. e di Gregorio XIII., e pure, come si è rileva-

.ire la materia.
.. utore che accomoda le
..ultare la pretesa unica comme-
, anco nelle Domeniche. Che per altro
..io dato da Benedetto all' astinenza dispensata, pa-
me di vederlo nelle seguenti parole del primo Breve
Non ambigimus = Insimul (dice a i Vescovi) *Fraternitates vestras rogamus, & in Domino exhortantes obsecramus ut populos, qui communem omnium Christifidelium pœnitentiam ac disciplinam servare nequeunt, commonere satagatis ne per alia pietatis opera, ut sua cuique devotio suggereret, peccata sua expiare, & Deo satisfacere negligant; quinimmo sanandis vulneribus quibus humana infirmitas sauciatur diligentem adhibere studeant curationem, ut culpas de mundano pulvere contractas, dum casta jejunia decoquere non possunt, pia opera, orationum suffragia, & eleemosinæ munera redimant*. Coerentemente a S. Pier Crisologo che *serm.* 166. disse: *certe qui jejunare non potest, non præsumat novitatem..... redimat eleemosinis, quod non potest supplere jejuniis*. E come S. Cesario Arcivescovo d'Arles *hom.* 2. prescrisse: *Pro eo quod non potest quis jejunare, amplius debet erogare pauperibus, ut peccata quæ non potest jejunando curare, possit eleemosinas dando redimere*. Tutto il riferito periodo di Benedetto si rapporta sicuramente alla sola astinenza dispensata e non osservata, non al digiuno rigorosamente comandato, e però custodito; onde siccome Benedetto seppe esprimere questo supplemento, ò compenso, o riparo, così se avesse inteso e voluto anche l'altro dell'
uni-

una novita ;
mo sforzati fra giorni,
cose e di quel pesce, che supr
grave nocumento. Forze fuora di p...
però pare a me che quella potissima ragione ...
cumento, che persuase Benedetto a togliere la m...
di Carne e pesce, persuada ancora che esso consegue
mente abbia lasciata libera nelle Domeniche la commestione delle Carni come prima. Altrimente nel sistema dell' Autore delle lettere, che ammette si possa cenare di magro, urterebbemo nel patente disordine, che finito il pranzo di grasso si potesse subito, o nella cena, mangiare di quel pesce vietato nel pranzo come nocivo, solo perchè la dispensa non permette la Carne due volte, e non siamo tenuti a digiunare. Tralascio altre reflessioni.

XLI. Ecco dunque quali ragioni nella presente questione mi anno determinato alla parte affermativa. Si tratta di una novità e di un precetto affermativo, che Benedetto averebbe dovuto esprimere chiaramente; perchè ogni legge, massime che obblighi *sub gravi*, deve essere chiara in guisa che somministri a tutti un' istessa idea. Gli abusi, che egli volle togliere, gli nominò espressamente. Altro non ha detto che *unicam commestionem servandam*. L' unica commestione anco in senso di Benedetto è l' obligo del digiuno. La parola *servandam* appella a conservarlo ove lo troviamo comandato, e conseguentemente non nelle Domeniche; però se l' unica commestione delle Carni dee provenire dall' imposta condizio-

go di mangiar

iche. Neppure lo vide

emmeno lo intese quando

. *esse unicam commestionem*. I Fedeli in quella

zione mai anno appreso l' obbligo che si pretende. Be-

nedetto sopravisse molti anni, e diede piutosto delle riprove in contrario, massime quando per le dispense risguardanti i Popoli del Libano e de tre Regni della Spagna neppure accennò la condizione *servandam esse unicam commestionem*.

XLII. Ora pongo fine col pregare di avermi scusato, se trovandomi a ridosso la Quaresima, e per altra ragione, non ho potuto ridurre in migliore stato e stendere con maggior chiarezza questo Scritto, che per mancanza di tempo ha dovuto restare un semplice abozzo di ciò che essere doverebbe.

Che però &c. Salvo &c.